

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCE

**Procedura di verifica assoggettabilità a VIA. Proponente De Riccardis Alessio.**

**SERVIZIO AMBIENTE E TUTELA VENATORIA  
IL DIRIGENTE**

**Visti:**

- l'articolo 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, che prevede, tra l'altro che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno e che nel corso dello stesso non è consentito il ricorso all'indebitamento, gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza ed è altresì consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222;
- il decreto del Ministro dell'interno del 28 ottobre 2015, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, che, oltre a differire il termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2016, autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio;
- l'articolo 163, comma 1, D.Lgs. 267/2000, che prevede, tra l'altro che "Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato";
- il comma 3 dell'art. 1 ter della legge 125/2015 che dispone che nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2016, le Province e le Città metropolitane applicano le disposizioni di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria) con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015;
- l'articolo 163, comma 5, D.Lgs. 267/2000, che prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e delle spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
- la nota inviata dal Dirigente dei Servizi Finanziari il 4 gennaio 2016, avente Prot. n° 98, con la quale si afferma che "ai sensi dell'articolo 153 comma 4 e 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, dell'articolo 21 commi 1 e 2 e dell'articolo 4 del Regolamento di Contabilità, che con effetto dal 1/1/2016 non potrà autorizzare alcuna copertura finanziaria per spese che non siano derivanti da contratti di mutuo, spese di personale, affitti passivi, imposte e tasse, trasferimenti vincolati da legge, obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge";
- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;

- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);

**Vista la normativa vigente in materia:**

- la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
- la Legge Regionale 12/02/2014, n. 4, "Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2015, recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome, previsto dall'articolo 15 del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;

**Premesso:**

- che con istanza di data giugno 2015, acquisita al protocollo n. 39533 del 26/06/2015, la ditta individuale DE RICCARDIS ALESSIO, ha chiesto la verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 11/2001, per la realizzazione, in località "Tagliate" del Comune di Galatina, di un nuovo impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi inerti, rivenienti da attività di costruzione, demolizione e scavi, con capacità di recupero (R5) complessiva superiore a 10 tonnellate/giorno;
- che in allegato alla istanza sono stati trasmessi, in formato cartaceo e su supporto informatico, i seguenti elaborati scritto-grafici, recanti data del maggio 2015:
  - Allegato A - Relazione tecnica;
  - Allegato B - Relazione sulla conformità del progetto rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale e ambientale vigenti;
  - Allegato C - Relazione di verifica di compatibilità al P.P.T.R.;
  - Allegato D - Relazione geologica;
  - Allegato E - Visura catastale ed estratto di mappa;
  - Allegato F - Titolo di proprietà;
  - Allegato G - Certificato di destinazione urbanistica;
  - Allegato H - Parco mezzi;
  - Allegato I - Valutazione previsionale dell'impatto acustico;
  - Allegato L - Decreto di autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava;
  - Allegato M - Informazioni tecniche impianto di frantumazione e vagliatura;
  - Tav. 1 - P.P.T.R. Struttura idrogeomorfologica: Componenti geomorfologiche;

- Tav. 2 - P.P.T.R. Struttura idrogeomorfologica: Componenti idrologiche;
  - Tav. 3 - P.P.T.R. Struttura ecosistemica - ambientale: Componenti botanico - vegetazionali;
  - Tav. 4 - P.P.T.R. Struttura ecosistemica - ambientale: Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici;
  - Tav. 5 - P.P.T.R. Struttura antropica e storico - culturale: Componenti culturali e insediative;
  - Tav. 6 - P.P.T.R. Struttura antropica e storico - culturale: Componenti dei valori percettivi;
  - Tav. 7 - Piano di Bacino, stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI);
  - Tav. 8 - Corografia e stralcio aerofotogrammetrico;
  - Tav. 9 - Inquadramento e localizzazione;
  - Tav. 10 - Planimetria catastale;
  - Tav. 11 - Planimetria di dettaglio;
  - Tav. 12 - Particolare area destinata al deposito;
  - Tav. 13 - Planimetria di individuazione delle distinte aree di stoccaggio dei diversi materiali con l'indicazione della capacità istantanea di stoccaggio;
  - Tav. 14 - Stralcio della Tav. A "Zone di protezione speciale idrogeologica" del PTA;
  - Tav. 15 - Stralcio della Tav. B "Area di vincolo d'uso" del PTA;
  - Tav. 16 - Stralcio della Tav. 8.2 "Distribuzione dei nitrati nelle acque di falda circolanti negli acquiferi carsici - analisi comparata con i caratteri del territorio e compresori estrattivi" del PTA;
  - Tav. 17 - Stralcio della Tav. 9.3 "distribuzione dei nitrati nelle acque di falda circolanti negli acquiferi porosi" del PTA;
  - Tav. 18 - Stralcio della Tavola di sintesi del P.T.C.P.;
  - Tav. 19 - Carta giacimentologica;
- che il progetto proposto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 20 del D.Lgs. n.152/06, poiché riconducibile alla fattispecie di cui Paragrafo 7, punto "z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- che il Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, con nota n. 41730 del 29/06/2015, ha sollecitato al Proponente gli adempimenti di legge in materia di pubblicità e di partecipazione del pubblico;
- che DE RICCARDIS ALESSIO ha provveduto alla divulgazione dell'avviso del procedimento di verifica nel B.U.R.P. n. 97 dello 09/07/2015;
- che il Servizio Ambiente, con nota n. 48474 del 29/07/2015, preso atto delle misure di partecipazione, ha provveduto a comunicare, ai sensi della L.241/90, l'avvio del procedimento e, contestualmente, alla indizione di Conferenza dei Servizi, convocata, per la prima seduta, in data 22/09/2015;
- che con nota pervenuta il giorno 11/09/2015, in atti al protocollo n.44184, DE RICCARDIS ALESSIO ha chiesto il rinvio ad altra data della Conferenza, non avendo trasmesso, nei termini utili, gli elaborati tecnici agli enti;
- che il Servizio Ambiente, con nota n. 56369 del 17/09/2015, ha fissato per lo 01/10/2015 la nuova data di convocazione della prima seduta della Conferenza dei Servizi;
- che in data 01/10/2015 si è tenuta, presso gli uffici provinciali di via Botti, la seduta di apertura della Conferenza di Servizi, il cui verbale è stato trasmesso agli Enti interessati in allegato a nota 07/10/2015, n. 61050;
- che le determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi sono di seguito riportate:

«... omissis .....

*I lavori della Conferenza sono coordinati dal responsabile del procedimento, dott. Giorgio Piccinno, il quale, constatata la presenza di:*

- *DE RICCARDIS ALESSIO: sig. Alessio De Riccardis, titolare; Ing. Gianluca Tommasi e Ing. Veronica Bergamo, tecnici progettisti;*
  - *ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce: Ing. Pasquale Gugliucci;*
  - *ASL LECCE - AREA NORD - SISP: Dott.ssa Teresa Alemanno;*
  - *PROVINCIA DI LECCE - Servizio Ambiente e Tutela Venatoria: Ing. Roberto Aloisio;*
- e la assenza di:*
- *COMUNE DI GALATINA;*
  - *COMUNE DI NARDÒ;*

*alle ore 10,00 dichiara aperta la seduta.*

*Ad apertura dei lavori è data lettura delle note trasmesse dai due Comuni convocati.*

*In particolare, il Comune di Galatina ha informato, con lettera n. 33924 dello 01/10/2015, «...che, al momento, quest'Amministrazione Comunale non ha ancora completato la valutazione del progetto in argomento. Pertanto, non è nelle condizioni di esprimere il proprio parere in occasione della suddetta CdS. Una volta completata tale valutazione, si provvederà a trasmetterne gli esiti a Codesto Ente ».*

*Il Comune di Nardò, con nota protocollo n. 37937 dello 01/10/2015, dal canto suo, «...preso atto che l'art.66 delle NTA del PPTR approvato con D.G.R. n. 176/2015 al comma 2 riporta gli interventi non ammissibili tra cui alla lett. a2), "eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica", tenuto conto che la proposta di progetto riguarda un'area posta al confine di questo comune ed adiacente all'area tutelata dal PPTR, si chiede alla ditta De Riccardis, di approfondire con apposita relazione la compatibilità dell'intervento proposto con le citate Norme del Piano Paesaggistico Regionale ».*

*In seguito la parola è ceduta poi ai tecnici progettisti, al fine di fornire una sintetica descrizione delle finalità e caratteristiche dell'opera, delle tecnologie utilizzate e del contesto territoriale ed ambientale in cui essa si troverà inserita.*

*L'ing. Aloisio, funzionario responsabile dell'istruttoria tecnica del progetto, porta all'attenzione dei presenti l'esigenza di acquisire i seguenti elaborati tecnici integrativi:*

- *Computo metrico estimativo delle opere in progetto redatto sulla base del listino prezzi ufficiale della Regione Puglia;*
- *Documentazione attestante il possesso, o la richiesta, limitatamente al sito di progetto, di autorizzazione alla sospensione dell'attività estrattiva e contestuale nulla-osta all'esercizio di attività di recupero di rifiuti inerti, di competenza del Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia;*
- *Valutazione previsionale dell'impatto atmosferico da emissioni diffuse di polveri sottili e misure attive e passive per l'abbattimento e il contenimento delle stesse entro il limite 5 mg/Nmc come da Linee Guida CRIAP. Per quel che concerne i contenuti della valutazione previsionale utile riferimento è dato dalle indicazioni contenute nella Deliberazione della Giunta Provinciale di Firenze n. 213 del 3 novembre 2009, avente a oggetto "Adozione delle linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti", dei relativi allegati: Allegato 1 (redatto in collaborazione con ARPAT - AFR Modellistica previsionale) parte integrante e sostanziale della D.G.P. 213/2009 "Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti" e Allegato 2 (redatto in collaborazione con ARPAT - AFR Modellistica previsionale) parte integrante e sostanziale della D.G.P. 213/2009 "Relazione Tecnica: Emissioni di polveri diffuse: un approccio modellistico per la valutazione dei valori di emissione di PM10 compatibili con i limiti di qualità dell'aria";*
- *Relazione sulla conformità del sito d'impianto con i criteri di localizzazione fissati con l'aggiornamento e adeguamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia approvato con DGR n.819/15*

*(pubblicato sul B.U.R.P. n. 83 del 16/06/2015);*

- *Progetto dell'impianto di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento (conforme al R.R. n. 26/2013);*
- *Progetto dell'impianto e dei dispositivi per l'abbattimento delle polveri;*
- *Identificazione delle operazioni di recupero che si intende effettuare con specifico riferimento al D.Lgs. n. 152/06 (specificazione delle attività codificate all'Allegato B alla Parte quarta);*
- *Dati riguardanti i rifiuti sottoposti alle operazioni di cui al punto precedente: per ciascuna operazione dovranno essere indicati i codici CER, con relative denominazioni, lo stato fisico, i quantitativi massimi stoccabili sia in ingresso che in uscita nonché i quantitativi massimi (giornalieri e annuali) trattabili (n.b. i quantitativi stoccabili e/o trattabili vanno indicati in tonnellate; solo per rifiuti liquidi potranno essere forniti i valori in metri cubi). Le informazioni sui rifiuti oggetto di recupero e/o smaltimento saranno riassunte su tabelle di sintesi, da allegare sia in cartaceo, sia su supporto informatico;*
- *Informazioni concernenti le procedure di accettazione, pesatura e caratterizzazione dei rifiuti in ingresso;*
- *Informazioni circa le risorse utilizzate comprese acqua ed energie (fonte di approvvigionamento idrico diversa dall'acquedotto pubblico);*
- *Dati relativi agli eventuali rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e/o smaltimento: per ciascuna operazione dovranno essere indicati i codici CER, con relative denominazioni, lo stato fisico, le modalità di gestione degli stessi con l'indicazione delle destinazioni finali;*
- *Descrizione delle modalità di effettuazione delle operazioni di recupero e/o smaltimento allegando schemi di principio, diagrammi di flusso, disegni schematici dei processi adottati e bilanci di massa;*
- *Informazioni concernenti i controlli di processo, ai criteri ed alle modalità di miscelazione ed omogeneizzazione dei rifiuti da trattare (ove consentite), alle modalità e le frequenze dei campionamenti e delle analisi dei rifiuti trattati a seconda della destinazione (recupero e/o smaltimento);*
- *Descrizione delle caratteristiche tecniche e di funzionamento delle opere civili, dei macchinari e degli impianti elettromeccanici utilizzati per le operazioni di recupero e/o smaltimento da effettuare;*
- *Descrizione delle caratteristiche costruttive delle aree di stoccaggio e delle aree dove saranno svolte le operazioni di recupero e/o smaltimento, dei sistemi ed delle attrezzature utilizzate per la movimentazione dei rifiuti e per il contenimento degli eventuali sversamenti accidentali.*

*La rappresentante di ASL, dottoressa Alemanno, condivide le richieste di integrazione documentale avanzata della Provincia, prescrivendo inoltre che nell'ambito della valutazione previsionale dell'impatto atmosferico da emissioni diffuse di polveri sottili si censiscano i recettori sensibili eventualmente presenti nel raggio di 2 km dall'impianto.*

*Il referente di ARPA PUGLIA, ing. Gugliucci, dà lettura di parere favorevole sulla documentazione di valutazione previsionale d'impatto acustico, le cui risultanze dovranno essere confermate da verifiche strumentali in fase di esercizio. Lo stesso manifesta, a sua volta, sostanziale condivisione per le richieste cui sopra accennato, da integrarsi con un Piano di monitoraggio delle emissioni diffuse.*

*... omissis .....»;*

- che, in adempimento delle richieste della Conferenza dei Servizi, il Proponente ha trasmesso, con nota del dicembre 2015, acquisita al protocollo n. 76350 del 18/12/2015, la seguente documentazione integrativa, recante data del dicembre 2015:
  - All. Integr. N - Computo metrico estimativo delle opere in progetto;
  - All. Integr. O - Copia della richiesta di sospensione dell'attività estrattiva;
  - All. Integr. P - Relazione tecnica integrativa;
  - All. Integr. Q - Valutazione previsionale dell'impatto atmosferico da emissioni diffuse di polveri sottili e misure attive e passive per l'abbattimento e il contenimento delle stesse entro il limite 5 mg/Nmc come da Linee Guida CRIAP;
  - All. Integr. R - Relazione tecnica impianto di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e di

dilavamento;

- Tav. Integr. 20 - Dettaglio trattamento acque meteoriche;
- Tav. Integr. 21 - Impianto di recupero inerti - Dettaglio umidificazione;
- Tav. Integr. 22 - Schema funzionale dell'impianto di trattamento acque meteoriche;

- che con nota di convocazione n. 1909 del 15/01/2016 il Servizio Ambiente ha fissato per il giorno 04/02/2016 la seconda seduta della Conferenza di Servizi;

- che nel corso della seconda seduta della Conferenza di Servizi, il cui verbale è stato inviato agli Enti convocati in data 09/02/2016, con nota di trasmissione protocollo n. 6928, sono state assunte le seguenti determinazioni:

*«... omissis .....*

*I lavori della Conferenza sono coordinati dal responsabile del procedimento, dott. Giorgio Piccinno, il quale, presenti:*

- *DE RICCARDIS ALESSIO: sig. Alessio De Riccardis, titolare; Ing. Gianluca Tommasi, tecnico progettista;*
- *ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce: Ing. Pasquale Gugliucci;*
- *COMUNE DI NARDÒ: Ing. Piero Formoso, Dirigente Area Funzionale II; Ing. Antonella Fiorentino, ingegnere T.F.;*

*e assenti:*

- *COMUNE DI GALATINA;*
- *ASL LECCE - AREA NORD - SISP;*

*alle ore 10,30 dichiara aperta la seduta.*

*In seguito provvede a riassumere gli argomenti trattati dalla Conferenza nel corso della seduta di apertura, a conclusione della quale fu formulata una richiesta di integrazione documentale, che la società proponente ha riscontrato con la redazione dei seguenti elaborati:*

*..... omissis .....*

*La Conferenza passa pertanto a esaminare la suddetta documentazione integrativa.*

*I delegati del Comune di Nardò evidenziano l'impossibilità, allo stato, a esprimersi per quanto di competenza, non avendo disponibili gli elaborati integrativi richiesti, che il proponente sostiene di aver inoltrato, in formato digitale, in allegato a PEC inviata il giorno 17/12/2015 all'Ufficio protocollo del Comune.*

*Per opportuna informazione i medesimi rappresentanti del Comune di Nardò riferiscono che il parere dell'Ente sarà formulato a conclusione delle valutazioni della II Commissione Consiliare (Urbanistica - Assetto del Territorio - Piano Regolatore Generale - Ambiente e Igiene - Servizi Ecologici - Edilizia Residenziale pubblica). Detta Commissione ha già programmato, in accordo con il proponente, un sopralluogo conoscitivo sul sito interessato dalla realizzazione.*

*Il rappresentante di ARPA PUGLIA, ing. Gugliucci, evidenzia che la documentazione integrativa prodotta non è comprensiva del Piano di monitoraggio ambientale richiesto nel corso della precedente seduta della Conferenza.*

*Il proponente assume l'impegno a provvedere alla predisposizione del suddetto Piano.*

*Il Presidente raccomanda al proponente di trasmettere copia integrale delle integrazioni documentali a tutti i partecipanti alla Conferenza, assicurandosi dell'avvenuta ricezione, onde poterne acquisire i pareri definitivi nella prossima riunione.*

*... omissis .....»;*

- che, in risposta alle richieste della Conferenza dei Servizi, il tecnico incaricato della progettazione ha trasmesso, tramite posta elettronica certificata, acquisita al protocollo n. 8047 del 16/02/2016, la seguente documentazione integrativa (di data febbraio 2016):

- All. Integr. S - Piano di monitoraggio delle emissioni diffuse e dell'impatto acustico;
  - Relazione Tecnica integrativa richiesta dal Comune di Nardò;
  - Nota 9/02/2016 (protocollo n. 1540) con cui il Servizio Attività Estrattive di Regione Puglia ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'impianto, a condizione che sia presentato un nuovo piano di coltivazione e recupero che preveda l'esclusione dell'area interessata;
- che con nota di convocazione n. 13299 dello 08/03/2016 il Servizio Ambiente ha fissato per il giorno 31/03/2016 la terza seduta della Conferenza di Servizi;
- che nel corso della terza seduta della Conferenza di Servizi, il cui verbale è stato inviato agli Enti convocati in data 06/04/2016, con nota di trasmissione protocollo n. 18390, sono state assunte le seguenti determinazioni:
- «... omissis ..... presenti:*
- I lavori della Conferenza sono coordinati dal responsabile del procedimento, dott. Giorgio Piccinno, il quale, presenti:*
- *DE RICCARDIS ALESSIO: Sig. Alessio De Riccardis, titolare; Ing. Gianluca Tommasi, Ing. Leo Tommasi, Ing. Veronica Bergamo, tecnici progettisti;*
  - *ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce: Ing. Pasquale Gugliucci;*
  - *PROVINCIA DI LECCE - Servizio Ambiente e Tutela Venatoria: Dott. Giorgio Piccinno, responsabile Ufficio VIA;*
  - *ASL LECCE - AREA NORD - SISP: Dott.ssa Teresa Alemanno;*
- e assenti:*
- *COMUNE DI GALATINA;*
  - *COMUNE DI NARDÒ;*
- alle ore 10,30 dichiara aperta la seduta.*
- All'ordine del giorno della seduta odierna vi è la valutazione della documentazione integrativa redatta proponente a riscontro delle richieste avanzate dalla Conferenza dei Servizi nella seduta dello 04/02/2016 e da questi trasmessa tramite PEC in data 12/02/2016.*
- In seguito il coordinatore della Conferenza provvede alla lettura di nota 24/03/2016, protocollo n.13217, con cui il Comune di Nardò - Area Funzionale 2<sup>a</sup>, ha comunicato che «per tutte le valutazioni effettuate, sulla documentazione presentata e sulle integrazioni prodotte, in virtù dell'ubicazione dell'impianto, della tipologia e tecnologia di trattamento e della tipologia di rifiuto trattato, è parere della scrivente Amministrazione Comunale che si possa escludere il progetto in esame dalla procedura di VIA».*
- Il rappresentante di ARPA PUGLIA, richiamato il parere favorevole già espresso per qual che concerne le emissioni acustiche dell'impianto, preso atto del Piano di monitoraggio trasmesso dal proponente ed acquisito in copia in sede di Conferenza, esprime, per quanto di competenza dell'Agenzia, parere favorevole al progetto in valutazione, con le seguenti prescrizioni:*
- *al fine di limitare la dispersione di polveri durante il transito degli automezzi all'interno dell'area di impianto la stessa dovrà essere costantemente inumidita con bagnature periodiche;*
  - *dovrà essere predisposta ed attuata, qualora ve ne ricorra la necessità, una specifica procedura operativa che definisca le modalità di intervento in caso di dispersione accidentale di sostanze inquinanti, con particolare riferimento all'eventualità che ciò accada sulla pavimentazione non impermeabile;*
  - *le piante da utilizzare per la realizzazione della barriera arborea, quale opera di mitigazione dell'impatto associato alla dispersione delle polveri, dovranno essere di tipo autoctono, a rapido accrescimento e piantumate nel periodo di riposo vegetativo. In caso di mancato attecchimento di alcuni esemplari si dovrà procedere alla tempestiva sostituzione;*
  - *i cumuli di materiale a granulometria sottile, dovranno essere protetti dall'azione del vento con appositi sistemi di copertura e/o sottoposti a bagnatura frequente;*

- i veicoli che verranno utilizzati per il trasporto degli inerti, dovranno essere muniti di apposito telone anti polvere sui cassoni;
- qualunque anomalia di funzionamento dei sistemi di abbattimento, tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati dalla normativa di settore, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dei sistemi stessi;
- l'esercizio e la manutenzione degli impianti e delle apparecchiature di lavoro devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione previsti in progetto;
- dovranno essere eseguite campagne annuali di monitoraggio delle polveri diffuse in almeno due punti posti in prossimità dell'area di impianto, a monte e a valle della stessa lungo la direttrice principale del vento al momento della rilevazione, e nelle condizioni di massimo esercizio dell'impianto stesso;
- alla dismissione dell'impianto, il sito sarà oggetto di riqualificazione ambientale previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo;
- le aree destinate alle attività di recupero rifiuti (aree di messa in riserva, stoccaggio di rifiuti, impianto di frantumazione/vagliatura) dovranno essere opportunamente separate e segnalate mediante cartellonistica;
- adeguata recinzione lungo il perimetro e barriera arborea;
- carenatura di nastri, tramogge di carico, vagli e sottovagli nonché in ogni punto dell'impianto dove la movimentazione delle materie trattate potrebbe generare emissioni diffuse.

La Conferenza conviene sulla necessità che l'esercizio dell'impianto sia affiancato dal monitoraggio delle caratteristiche di qualità della falda idrica sotterranea, facendo ricorso al campionamento del previsto pozzo di servizio e di un secondo pozzo, collocato in idonea posizione idrogeologica, da reperirsi tra quelli, di proprietà di terzi, già disponibili.

La rappresentante del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL esprime il proprio parere favorevole al progetto.

La Conferenza termina i lavori alle ore 11,30, fermo restando l'obbligo, per l'Autorità competente, di acquisire il parere del Comune di Galatina, per quanto di competenza.

... omissis .....»;

- che il Comune di Galatina ha espresso, con nota protocollo n.13782 del 12/04/2016, in atti al prot. n. 20229 del 14/04/2016, parere favorevole al progetto di che trattasi;

**Considerato che il funzionario responsabile del procedimento, espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, ha riferito quanto di seguito.**

La ditta individuale DE RICCARDIS ALESSIO è un'azienda operante nel settore delle attività di cava (produzione di conci di tufo e tufina).

L'impianto proposto è appunto integrato in area di cava, in attività da circa 5 anni, ubicata in località "Tagliate" del Comune di Galatina.

La zona di cava ha un'estensione di 30.168 metri quadri ed è distinta in N.C.T. dal mappale 12, Foglio 12. La stessa risulta confinare con il territorio amministrativo di Nardò.

Il terreno è tipizzato, sotto il profilo urbanistico-edilizio, come "Zona D5 - Cave e relativa industria di trasformazione".

Il progetto proposto rientra nell'ambito di applicazione della verifica di assoggettabilità di cui dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 poiché riconducibile alla fattispecie di cui all'Allegato IV della Parte Seconda, Paragrafo 7, lettera "z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte IV del D.Lgs. 152/2006".

Il sito di progetto è situato a circa 6,9 chilometri dal perimetro urbano di Galatina (in direzione sud-est), a circa 1,8 chilometri dalle abitazioni della frazione di Collemeto (in direzione nord-est), e a circa 3,9 chilometri



dall'abitato di Nardò (in direzione sud-ovest).

La realizzazione dell'impianto comporta la sistemazione di una zona già pianeggiante e spianata di circa 910 mq con un tappetino di calcestruzzo realizzato in pendenza verso una fascia centrale, nella quale sono collocate delle caditoie per la raccolta delle acque piovane. Tali caditoie sono collegate da apposita tubazione in PVC e convogliano le acque in un grigliatore-dissabbiatore, prima di essere inviate in una vasca in c.a. in cui verranno accumulate, nel rispetto della vigente normativa sul trattamento delle acque.

All'interno del piazzale, pavimentato e impermeabilizzato, sono individuate le varie zone destinate allo stoccaggio provvisorio del materiale conferito, mediante dei cordoli in c.l.s. in opera o prefabbricati aventi altezza di 25 cm con sovrastante rete metallica di altezza pari a 2.00 m, disposti tra le varie zone. Ogni zona sarà indipendente dalle altre grazie a un cancello in ferro largo 4.00 m, che permetterà il passaggio degli automezzi.

La zona interessata sarà inoltre completamente recintata mediante paletti e rete metallica leggera per un'altezza di circa 2 metri.

Con riferimento all'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, le operazioni di recupero che il proponente è intenzionato ad effettuare, sono:

- il riciclo/recupero di rifiuti inerti non pericolosi (R5) in materie prime seconde per l'edilizia, conformi alle specifiche tecniche previste dal D.M. 5 febbraio 1998;
- la messa in riserva dei rifiuti prima che questi vengano opportunamente trattati per essere trasformati in materie prime seconde (R13).

La attività di recupero inerti sarà svolta in un'area completamente indipendente rispetto a quella destinata all'attività di cava; pertanto sarà realizzata un'ulteriore recinzione per la separazione fisica delle due aree (area di cava e area destinata al recupero rifiuti inerti non pericolosi).

All'interno dell'impianto saranno trattate le seguenti tipologie di rifiuto, conformi al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii..

<b>7.1 Tipologia</b>	<b>Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto</b>
<b>Codici CER</b>	[101311] [170101] [170102] [170103] [170802] [170107] [170904] [200301]
<b>Quantità di rifiuti da recuperare</b>	50.000 tonnellate/anno

<b>7.2 Tipologia</b>	<b>Rifiuti di rocce da cave autorizzate</b>
<b>Codici CER</b>	[010410] [010413] [010399] [010408] [010410] [010413]
<b>Quantità di rifiuti da recuperare</b>	3.000 tonnellate/anno

<b>7.3 Tipologia</b>	<b>Sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti</b>
<b>Codici CER</b>	[101201] [101206] [101208]
<b>Quantità di rifiuti da recuperare</b>	1.000 tonnellate/anno

<b>7.6 Tipologia</b>	<b>Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo</b>
<b>Codici CER</b>	[170302] [200301]
<b>Quantità di rifiuti da recuperare</b>	25.000 tonnellate/anno

<b>7.11 Tipologia</b>	<b>Pietrisco tolto d'opera</b>
-----------------------	--------------------------------

<b>Codici CER</b>	[170508]
<b>Quantità di rifiuti da recuperare</b>	1.000 tonnellate/anno

<b>7.31-bis Tipologia</b>	<b>Terre e rocce di scavo</b>
<b>Codici CER</b>	[170504]
<b>Quantità di rifiuti da recuperare</b>	20.000 tonnellate/anno

L'impianto è dimensionato per una capacità di trattamento annua massima di 100.000 tonnellate. La massima capacità "istantanea" di stoccaggio ammonta a 1.137,5 tonnellate.

Le materie prime seconde ottenute con il recupero dei rifiuti inerti avranno le caratteristiche dei materiali indicati con le sigle C1, C2, C3, C4 conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205. Esse saranno commercializzate o utilizzate in proprio per le più svariate destinazioni.

I rifiuti residuali alle attività di recupero, stoccati nei singoli contenitori contrassegnati dal nome del rifiuto e relativo codice, saranno consegnati ad aziende autorizzate allo smaltimento o al recupero degli stessi.

La lavorazione degli inerti sarà effettuata con da una unità di frantumazione a mascelle di tipo amovibile e da un vaglio di selezione delle materie prime seconde. Le mascelle regolabili consentiranno di modificare la granulometria del materiale frantumato.

Il frantoio sarà dotato di un kit per la realizzazione di un impianto di nebulizzatori per l'abbattimento ad acqua delle polveri e di un separatore magnetico trasversale per l'intercettazione del materiale ferroso.

In prossimità dell'ingresso all'area da destinare all'attività recupero dei rifiuti inerti è posizionato il bilico per la pesatura di mezzi e materiali a servizio esclusivo dell'attività di recupero. All'interno dell'area sarà, inoltre, collocato un wc chimico.

Sulla scorta dell'analisi di coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione, alle diverse scale territoriali, è emerso quanto di seguito.

L'area oggetto d'intervento (in N.C.T. del Comune di Galatina individuata al Foglio 12, mappale 12) è tipizzata dallo strumento di pianificazione urbanistico-edilizia comunale come "Zona D5 - Cave e relativa industria di trasformazione" e pertanto la localizzazione dell'impianto è conforme alle disposizioni del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali in Puglia.

La realizzazione in oggetto non si sovrapporrà ad aree sottoposte a vincolo idrogeologico né ad aree boscate. Per quanto concerne l'interferenza con i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) istituiti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del 21 Maggio 1992 e con le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) designate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, l'opera non interferisce con habitat naturali protetti.

Per quanto concerne la disciplina nazionale di tutela storico-paesaggistica, l'intervento non interferisce con i beni paesaggistici soggetti a tutela ai sensi degli artt. 136, 138, 141, 142, 143 e 156 del D.Lgs. n.42/2004.

L'intervento in esame non si sovrappone alle perimetrazioni del Progetto di PAI - Assetto Idraulico adottato per il territorio comunale di Galatina. Esso risulta compatibile con le norme e prescrizioni del Piano Tutela delle acque (P.T.A.).

Il sito di progetto è integrato in ambito territoriale caratterizzato da incolti, con modeste estensioni a seminativo e uliveto. Sono quasi del tutto assenti civili abitazioni, ad eccezione di uno sparuto numero di abitazioni a carattere stagionale e/o disabitate.

L'area di cava entro la quale l'impianto è inserito è collocata a distanza di tutta sicurezza de nuclei abitati e case sparse.

Gli impatti potenziali attesi, correlati al funzionamento dell'impianto, possono essere individuati in:

- emissioni in atmosfera (polveri, gas);
- emissioni sonore (determinato dalle macchine operatrici - mezzi il per il trasporto dei rifiuti);
- produzione di rifiuti;

- traffico veicolare (circolazione degli automezzi per il trasporto dei rifiuti da e per l'impianto, flusso veicolare delle utenze private).

Ai fini dell'abbattimento e contenimento delle emissioni diffuse sono state previste idonee misure.

Data la natura delle operazioni da svolgere, all'interno dell'impianto saranno prodotte emissioni diffuse che, vista la natura del materiale estratto/lavorato, sono costituite da polveri di natura calcarea di natura simile a quelle prodotte dall'attività di cava. Si può ragionevolmente dedurre che, come per le emissioni derivanti dall'attività di cava, anche le emissioni prodotte dall'attività di recupero inerti non pericolosi rispetteranno i limiti stabiliti.

Per l'attenuazione delle emissioni di polveri alla sorgente sono previsti dispositivi e accorgimenti tendenti ad ottimizzare il contenimento delle emissioni durante le varie fasi del ciclo produttivo.

Per prevenire le emissioni di polveri in atmosfera, il frantoio utilizzato sarà dotato di un kit per la realizzazione di un impianto di nebulizzazione per l'abbattimento ad acqua.

Laddove avverrà lo stoccaggio esterno del materiale avente dimensioni tali da costituire fonte di polveri diffuse (come ad esempio sabbia e stabilizzato), si procederà alla realizzazione di un impianto per l'abbattimento delle polveri.

Poiché lo scopo dell'umidificazione è quello di abbattere le polveri diffuse e poiché lo sviluppo di tali polveri dipende in maniera diretta dal fatto che la lavorazione (frantumazione e vagliatura degli inerti) avvenga o meno in un ambiente "chiuso" e dalla tipologia di materiale prodotto/stoccato (materiale sabbioso come lo stabilizzato e la stessa sabbia), l'impianto di umidificazione sarà posizionato secondo un idoneo progetto esecutivo.

Le emissioni sonore non rappresentano un fattore d'impatto rilevante, tenuto conto della localizzazione dell'impianto e dell'assenza, nel suo immediato intorno, di recettori sensibili. La valutazione d'impatto acustico effettuata ai sensi della Legge n. 447/95 ha evidenziato che l'attività produttiva rispetta i limiti di legge.

A proposito del traffico veicolare indotto, dovuto al transito degli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto, non è previsto un incremento tale da avere apprezzabili ripercussioni sui flussi di traffico dell'area, già interessata dalla presenza di altre attività industriali e dalla stessa attività del proponente.

Il sito d'insediamento, già oggetto di trasformazione relativa all'esercizio dell'attività di cava, non s'inquadra in alcun contesto avente valenza ambientale piuttosto modesta.

L'analisi svolta sui caratteri dell'area in esame ha evidenziato l'assenza di aspetti fisici, biologici, naturalistici, paesaggistici e storico-culturali di particolare rilievo.

Lo studio ambientale presentato ha nel complesso raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alla verifica di assoggettabilità, consentendo l'identificazione dello stato attuale dell'ambiente, degli effetti ambientali dell'esercizio dell'impianto in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri, produzione di rifiuti e quant'altro.

Sulla scorta della documentazione esaminata l'ampliamento del centro di recupero rifiuti, così come progettato, è da considerarsi conforme alla normativa ambientale vigente in materia di:

- acque e salvaguardia delle risorse idriche;
- emissioni in atmosfera;
- gestione dei rifiuti;
- rumore;

nonché con gli strumenti di pianificazione e programmazione alle diverse scale territoriali.

Rilevata la scarsa rilevanza naturalistico-ambientale del contesto in cui l'impianto sarà inserito e preso atto delle modalità operative di esercizio dell'attività di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, si ritiene poter escludere il proposto progetto dalla procedura di V.I.A., fermo restando il rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- la potenzialità dell'impianto risulta così determinata:
  - stoccaggio istantaneo massimo: 1.137,5 tonnellate;
  - capacità massima annua di trattamento (operazioni R13 e R5): 100.000 tonnellate;
- per le operazioni di messa in riserva dovranno essere rispettate le disposizioni previste nell'art. 6 del D.M. 5/02/1998 e successive modifiche;
- le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei prodotti ottenuti;
- lo stoccaggio dei rifiuti dovrà assicurare ampi margini di sicurezza nei riguardi di possibili rischi di deterioramento/contaminazione del suolo. A tal fine esso sarà realizzato su basamenti pavimentati, che garantiscano la separazione e l'isolamento dei rifiuti dal suolo sottostante. Si dovrà provvedere a una periodica manutenzione delle pavimentazioni al fine di preservarne la continuità e quindi l'isolamento idraulico del sottosuolo;
- le diverse aree funzionali (settore di conferimento, settore di stoccaggio) dovranno essere identificate da apposita cartellonistica;
- si dovrà provvedere al monitoraggio ambientale della emissioni diffuse di polveri e del rumore, secondo modalità e frequenza indicate nel PIANO DI MONITORAGGIO delle emissioni diffuse e dell'impatto acustico (recante data del febbraio 2016). Per quel che concerne il controllo delle acque di falda si farà ricorso al campionamento, oltre che del previsto pozzo di servizio, di un secondo pozzo, collocato in idonea posizione idrogeologica, da reperirsi tra quelli, di proprietà di terzi, già disponibili. La localizzazione di entrambi i pozzi (individuati tramite coordinate cartografiche espresse nel sistema di riferimento UTM-WGS84, Fuso 33 N) dovrà essere resa nota prima dell'avvio delle operazioni di recupero;
- gli esiti del complessivo monitoraggio ambientale andranno trasmessi al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce e ad ARPA PUGLIA - DAP Lecce;
- alla dismissione dell'impianto il sito sarà oggetto di riqualificazione/ripristino ambientale previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo;

#### *Prescrizioni ARPA Puglia*

- al fine di limitare la dispersione di polveri durante il transito degli automezzi all'interno dell'area di impianto la stessa dovrà essere costantemente inumidita con bagnature periodiche;
- dovrà essere predisposta ed attuata, qualora ve ne ricorra la necessità, una specifica procedura operativa che definisca le modalità di intervento in caso di dispersione accidentale di sostanze inquinanti, con particolare riferimento all'eventualità che ciò accada sulla pavimentazione non impermeabile;
- le piante da utilizzare per la realizzazione della barriera arborea, quale opera di mitigazione dell'impatto associato alla dispersione delle polveri, dovranno essere di tipo autoctono, a rapido accrescimento e piantumate nel periodo di riposo vegetativo. In caso di mancato attecchimento di alcuni esemplari si dovrà procedere alla tempestiva sostituzione;
- i cumuli di materiale a granulometria sottile, dovranno essere protetti dall'azione del vento con appositi sistemi di copertura e/o sottoposti a bagnatura frequente;
- i veicoli che verranno utilizzati per il trasporto degli inerti, dovranno essere muniti di apposito telone anti polvere sui cassoni;
- qualunque anomalia di funzionamento dei sistemi di abbattimento, tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati dalla normativa di settore, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dei sistemi stessi;
- l'esercizio e la manutenzione degli impianti e delle apparecchiature di lavoro devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione previsti in progetto;
- dovranno essere eseguite campagne annuali di monitoraggio delle polveri diffuse in almeno due punti posti in prossimità dell'area di impianto, a monte e a valle della stessa lungo la direttrice principale del vento al momento della rilevazione, e nelle condizioni di massimo esercizio dell'impianto stesso;

- alla dismissione dell'impianto, il sito sarà oggetto di riqualificazione ambientale previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo;
- le aree destinate alle attività di recupero rifiuti (aree di messa in riserva, stoccaggio di rifiuti, impianto di frantumazione/vagliatura) dovranno essere opportunamente separate e segnalate mediante cartellonistica;
- adeguata recinzione lungo il perimetro e barriera arborea;
- carenatura di nastri, tramogge di carico, vagli e sottovagli nonché in ogni punto dell'impianto dove la movimentazione delle materie trattate potrebbe generare emissioni diffuse.

Alla luce di quanto sopra esposto, rilevata la scarsa rilevanza naturalistico-ambientale del contesto in cui l'impianto si troverà inserito, tenuto conto delle misure preventive per il contenimento degli impatti, ritenuto che le emissioni derivanti dal funzionamento dell'impianto non sono potenzialmente in grado di comportare apprezzabili effetti negativi sull'ambiente, si ritiene poter escludere la proposta progettuale dalla procedura di V.I.A..

**Tutto ciò esposto e considerato in premessa, preso atto:**

- dell'avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al procedimento, tramite:
  - 1) affissione all'Albo Pretorio comunale di Galatina dell'avviso riguardante la verifica di assoggettabilità del progetto, senza che siano pervenute osservazioni;
  - 2) pubblicazione del medesimo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 97 dello 09/07/2015;

senza che nel periodo utile siano pervenute osservazioni;

- dei pareri favorevoli all'intervento manifestati dal Comune di Galatina, dal Comune di Nardò, da ARPA Puglia - DAP Lecce e da ASL LECCE Area Nord - SISIP;

**Valutato:**

- che lo studio ambientale presentato ha nel complesso raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alle procedure di Verifica di assoggettabilità, consentendo l'identificazione dello stato attuale dell'ambiente, degli effetti ambientali della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto di stoccaggio provvisorio così come proposto, in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri, produzione di rifiuti e quant'altro;

**Per le motivazioni espresse in narrativa e che di seguito s'intendono integralmente richiamate:**

**DETERMINA**

- di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del D.Lgs. n.152/2006 e dell'art.16 della L.R. n.11/2001, il progetto per la realizzazione, in località "Tagliate" del Comune di Galatina, di un nuovo impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi inerti, rivenienti da attività di costruzione, demolizione e scavi, proposto dalla ditta individuale DE RICCARDIS ALESSIO, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. in quanto la sua realizzazione ed esercizio non comportano apprezzabili effetti negativi sull'ambiente;
- l'efficacia del presente provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A. resta subordinata alla condizione che il Proponente ottemperi alle prescrizioni e condizioni di seguito riportate:
  - la potenzialità dell'impianto nella futura configurazione risulta così determinata:
    - stoccaggio istantaneo massimo: 572,65 tonnellate, ripartite in 550,15 t di rifiuti non pericolosi e 22,5 t di rifiuti pericolosi;
    - capacità massima annua di trattamento (operazioni R13 e D15): 9.551 tonnellate, di cui 8.036 tonnellate

di rifiuti non pericolosi e 1.515 tonnellate di rifiuti pericolosi;

- le tipologie di rifiuti ammissibili in impianto e le corrispettive quantità e operazioni di recupero e/o smaltimento, riguarderanno, con riferimento con riferimento all'Allegato D alla Parte quarta del D.Lgs. n.152/2006:

<b>7.1 Tipologia</b>	<b>Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto</b>
<b>Codici CER</b>	[101311] [170101] [170102] [170103] [170802] [170107] [170904] [200301]
<b>Quantità di rifiuti da recuperare</b>	50.000 tonnellate/anno

<b>7.2 Tipologia</b>	<b>Rifiuti di rocce da cave autorizzate</b>
<b>Codici CER</b>	[010410] [010413] [010399] [010408] [010410] [010413]
<b>Quantità di rifiuti da recuperare</b>	3.000 tonnellate/anno

<b>7.3 Tipologia</b>	<b>Sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti</b>
<b>Codici CER</b>	[101201] [101206] [101208]
<b>Quantità di rifiuti da recuperare</b>	1.000 tonnellate/anno

<b>7.6 Tipologia</b>	<b>Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo</b>
<b>Codici CER</b>	[170302] [200301]
<b>Quantità di rifiuti da recuperare</b>	25.000 tonnellate/anno

<b>7.11 Tipologia</b>	<b>Pietrisco tolto d'opera</b>
<b>Codici CER</b>	[170508]
<b>Quantità di rifiuti da recuperare</b>	1.000 tonnellate/anno

<b>7.31-bis Tipologia</b>	<b>Terre e rocce di scavo</b>
<b>Codici CER</b>	[170504]
<b>Quantità di rifiuti da recuperare</b>	20.000 tonnellate/anno

- per le operazioni di messa in riserva dovranno essere rispettate le disposizioni previste nell'art. 6 del D.M. 5/02/1998 e successive modifiche;
- le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei prodotti ottenuti;
- lo stoccaggio dei rifiuti dovrà assicurare ampi margini di sicurezza nei riguardi di possibili rischi di deterioramento/contaminazione del suolo. A tal fine esso sarà realizzato su basamenti pavimentati, che garantiscano la separazione e l'isolamento dei rifiuti dal suolo sottostante. Si dovrà provvedere a una periodica manutenzione delle pavimentazioni al fine di preservarne la continuità e quindi l'isolamento idraulico del sottosuolo;
- le diverse aree funzionali (settore di conferimento, settore di stoccaggio) dovranno essere identificate da apposita cartellonistica;
- si dovrà provvedere al monitoraggio ambientale della emissioni diffuse di polveri e del rumore, secondo modalità e frequenza indicate nel PIANO DI MONITORAGGIO PIANO DI MONITORAGGIO delle emissioni

diffuse e dell'impatto acustico (recante data del febbraio 2016). Per quel che concerne il controllo delle acque di falda si farà ricorso al campionamento, oltre che del previsto pozzo di servizio, di un secondo pozzo, collocato in idonea posizione idrogeologica, da reperirsi tra quelli, di proprietà di terzi, già disponibili. La localizzazione di entrambi i pozzi (individuati tramite coordinate cartografiche espresse nel sistema di riferimento UTM-WGS84, Fuso 33 N) dovrà essere resa nota prima dell'avvio delle operazioni di recupero;

- gli esiti del complessivo monitoraggio ambientale andranno trasmessi al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce e ad ARPA PUGLIA - DAP Lecce;
- alla dismissione dell'impianto il sito sarà oggetto di riqualificazione/ripristino ambientale previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo;

#### *Prescrizioni ARPA Puglia*

- al fine di limitare la dispersione di polveri durante il transito degli automezzi all'interno dell'area di impianto la stessa dovrà essere costantemente inumidita con bagnature periodiche;
  - dovrà essere predisposta ed attuata, qualora ve ne ricorra la necessità, una specifica procedura operativa che definisca le modalità di intervento in caso di dispersione accidentale di sostanze inquinanti, con particolare riferimento all'eventualità che ciò accada sulla pavimentazione non impermeabile;
  - le piante da utilizzare per la realizzazione della barriera arborea, quale opera di mitigazione dell'impatto associato alla dispersione delle polveri, dovranno essere di tipo autoctono, a rapido accrescimento e piantumate nel periodo di riposo vegetativo. In caso di mancato attecchimento di alcuni esemplari si dovrà procedere alla tempestiva sostituzione;
  - i cumuli di materiale a granulometria sottile, dovranno essere protetti dall'azione del vento con appositi sistemi di copertura e/o sottoposti a bagnatura frequente;
  - i veicoli che verranno utilizzati per il trasporto degli inerti, dovranno essere muniti di apposito telone anti polvere sui cassoni;
  - qualunque anomalia di funzionamento dei sistemi di abbattimento, tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati dalla normativa di settore, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dei sistemi stessi;
  - l'esercizio e la manutenzione degli impianti e delle apparecchiature di lavoro devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione previsti in progetto;
  - dovranno essere eseguite campagne annuali di monitoraggio delle polveri diffuse in almeno due punti posti in prossimità dell'area di impianto, a monte e a valle della stessa lungo la direttrice principale del vento al momento della rilevazione, e nelle condizioni di massimo esercizio dell'impianto stesso;
  - alla dismissione dell'impianto, il sito sarà oggetto di riqualificazione ambientale previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo;
  - le aree destinate alle attività di recupero rifiuti (aree di messa in riserva, stoccaggio di rifiuti, impianto di frantumazione/vagliatura) dovranno essere opportunamente separate e segnalate mediante cartellonistica;
  - adeguata recinzione lungo il perimetro e barriera arborea;
  - carenatura di nastri, tramogge di carico, vagli e sottovagli nonché in ogni punto dell'impianto dove la movimentazione delle materie trattate potrebbe generare emissioni diffuse.
- di fare salva ogni ulteriore autorizzazione, permesso, nulla-osta o atto d'assenso comunque denominato, necessaria per la realizzazione della nuova configurazione impiantistica;
- l'efficacia temporale della presente pronuncia di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale resta disciplinata dall'art.1 della L.R. n. 16 del 25/06/2013 "*Norma di interpretazione autentica in materia di efficacia dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale*";

- di notificare il presente provvedimento alla diretta interessata DE RICCARDIS ALESSIO (**dericcardisalessio@pec.it**), corrente in Collemeto di Galatina, contrada Tagliate;
- di trasmettere, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza, copia della presente determinazione ai seguenti soggetti:
  - COMUNE DI GALATINA (**protocollo@cert.comune.galatina.le.it**);
  - COMUNE DI NARDÒ (**protocollo@pecnardo.it**);
  - ARPA PUGLIA - DAP Lecce (**dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it**);
  - ASL LECCE - Area Nord (**sispnord.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it**);
- di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, nella sezione trasparenza del sito internet di questo Ente;
- di far pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E TUTELA VENATORIA  
Ing. Dario Corsini